

Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto

8 Ottobre 2012

Il decreto allegato detta le **norme per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture** in condizioni di sicurezza ed entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, quindi, il 5 novembre prossimo.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli interventi eseguiti su **edifici, di nuova costruzione o già esistenti**, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite all'art. 3 del decreto stesso.

Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima **dell'entrata in vigore** del decreto.

L'articolo 4 del decreto in argomento definisce l'**elaborato tecnico delle coperture** che deve avere i seguenti contenuti ed allegati:

- a) **elaborati grafici in scala adeguata** in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
- b) **relazione tecnica illustrativa** delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
- c) **planimetria in scala adeguata della copertura**, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l'accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
- d) **relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato**, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
- e) **certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza** da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
- f) **dichiarazione di conformità dell'installatore** riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
- g) **manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio**, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
- h) **programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio**,

delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne 'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Da attenzionare, poi, gli articoli successivi all'articolo 4 che riguardano gli adempimenti, le cause ostative, i criteri generali di progettazione delle misure di prevenzione e protezione, i percorsi di accesso alle coperture, gli accessi alla copertura e, per ultimo, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture.

8237-g12-42.pdf [Apri](#)